REGOLAMENTO (CEE) N. 2225/86 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1986

che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 934/86 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5 e l'articolo 19, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede l'adozione di misure appropriate per quanto concerne le spese di trasporto e di magazzinaggio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare, per favorirne lo smercio nelle regioni europee della Comunità ;

considerando che, in una dichiarazione comune allegata all'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo concernente l'approvvigionamento dell'industria di raffinazione dello zucchero in Portogallo, è stato deciso di adottare una serie di misure appropriate per la parificazione dei prezzi dello zucchero greggio comunitario ; che tuttavia attualmente non ci sono disponibilità di zucchero di barbabietola ; che occorre dunque che la parificazione si applichi allo zucchero greggio di canna originario dei dipartimenti francesi d'oltremare onde consentire in particolare l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi per quanto concerne lo zucchero a condizioni di prezzo analoghe a quelle vigenti per gli zuccheri preferenziali ;

considerando che, in base all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo n. 7 sullo zucchero ACP-CEE, allegato alla terza convenzione ACP-CEE (3), per lo zucchero della qualità tipo il prezzo garantito si riferisce allo zucchero non imballato consegnato cif nei porti europei della Comunità ;

considerando che fra le misure più appropriate per conseguire gli obiettivi summenzionati figurano la concessione di aiuti comunitari forfettari, a titolo di misure d'intervento, i quali consentano, da un lato, lo smercio nelle regioni europee della Comunità degli zuccheri greggi prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e, dall'altro, la loro raffinazione in dette regioni ; che, in funzione dell'esistenza di un prezzo uniforme per lo zucchero greggio per tutte le regioni della Comunità e per consentire un tale smercio, occorre prevedere una serie di aiuti per il trasporto di tali zuccheri a destinazione di dette regioni ; che inoltre, l'approvvigionamento delle raffinerie, in special modo portoghesi, per quanto concerne lo zucchero di origine comunitaria richiede la parificazione dei prezzi dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare rispetto ai prezzi dello zucchero greggio preferenziale attraverso aiuti alla raffinazione, destinati a compensare l'incidenza del contributo di magazzinaggio, tenuto conto tuttavia del rimborso delle spese di magazzinaggio per la parte corrispondente alla durata di magazzinaggio media in raffineria ;

considerando che la concessione degli aiuti alla raffinazione è giustificata solo per i quantitativi di zucchero greggio originari dei dipartimenti francesi d'oltremare i quali possono essere raffinati in zucchero bianco nelle varie regioni europee della Comunità, in funzione, da un lato, dei quantitativi di zucchero raffinati di recente nelle raffinerie tuttora in attività e, dell'altro, della disponibilità di tali zuccheri derivante dalla stesura regolare di un bilancio comunitario vero e proprio ; che occorre altresì tener conto della regione di provenienza di tale zucchero a causa dei diversi calendari delle campagne di produzione ;

considerando inoltre che, per quanto concerne lo zucchero greggio preferenziale, tutte le volte che la resa di detto zucchero si discosta da quella della qualità tipo si applica un sistema di abbuoni praticato nel quadro degli scambi internazionali, diverso da quello previsto a tal fine dalla regolamentazione comunitaria per lo zucchero greggio prodotto nella Comunità ; che, per applicare condizioni di prezzo identiche ai due tipi di zucchero greggio occorre compensare la differenza che risulta dall'applicazione dei due sistemi, mediante un intervento specifico a favore del raffinatore di zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare ;

considerando che, a causa degli obiettivi perseguiti da tali misure d'intervento, occorre prevedere una misura corrispondente, sotto forma di un complemento di aiuto per la raffinazione di zucchero greggio dei dipartimenti francesi d'oltremare, quando è concesso un vantaggio per la raffinazione di zucchero greggio, sotto forma di una possibile fissazione anticipata degli importi compensativi monetari per l'importazione di tale zucchero ; che per permettere, eventualmente, la rapida attuazione di una tale misura, occorre prevedere che quest'ultima sia presa nell'ambito della procedura dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81 ;

considerando che è opportuno adottare talune disposizioni che consentano di agevolare il passaggio dal regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 2067/81 del Consiglio, del 20 luglio 1981, che stabilisce le misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare (4), al regime stabilito dal presente regolamento,

(1) GU n. L 177 dell'1. 1. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 164.
(4) GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono concessi, alle condizioni previste agli articoli 2, 3 e 4 e a titolo di misura d'intervento, aiuti comunitari forfettari per lo smercio, nelle regioni europee della Comunità, degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 2

Ai produttori di cui all'articolo 1 è concesso, per gli zuccheri considerati nel precitato articolo e consegnati nei porti europei della Comunità, un aiuto che consta di :

a) un importo forfettario di 14,56 ECU per tonnellata di zucchero, espressa in zucchero bianco, la quale rappresenta le spese di trasporto dalla fabbrica alla consegna fob per la campagna di commercializzazione 1986/1987. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione successive questo importo viene adeguato, applicando un coefficiente pari alla percentuale di modifica del prezzo d'intervento dello zucchero bianco rispetto a quello vigente durante la campagna di commercializzazione precedente, e

b) un importo forfettario uniforme equivalente alle spese di trasporto marittimo dalla fase fob dipartimenti francesi d'oltremare alla fase cif porti europei della Comunità e le spese di assicurazione interenti a detto trasporto. Questo importo forfettario è pari al nolo Caraibi-Regno Unito stabilito dal Freight Committee of the United Terminal Sugar Market Association of London e incorporato nel « London Daily Price » per lo zucchero, elemento valido alla data di rilascio della polizza di carico per zucchero considerato.

L'aiuto è concesso a richiesta dei produttori degli zuccheri di cui sopra, presentata alle autorità competenti della Repubblica francese.

Articolo 3

1. Fermo restando il paragrafo 2, per gli zuccheri di cui all'articolo 1 raffinati in una raffineria delle regioni europee della Comunità è concesso alle imprese interessate un aiuto che consta di :

a) un importo stabilito per 100 kg di zucchero greggio di qualità tipo, pari alla differenza tra il contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81, effettivamente riscosso per lo zucchero in causa, e il triplo dell'importo mensile del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma dello stesso regolamento, applicabile durante la raffinazione di tale zucchero, e

b) per ogni decimo della percentuale di resa superiore al 92 %, di un importo pari allo 0,0387 % del prezzo d'intervento dello zucchero greggio della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stata effettuata la raffinazione.

2. Il paragrafo 1 si applica nel limite dei quantitativi da stabilire in funzione delle regioni della Comunità nelle quali la raffinazione potrebbe aver luogo, e separatamente, in base alla provenienza dal o dai dipartimenti francesi d'oltremare in causa.

La determinazione dei quantitativi di cui al primo comma è effettuata secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in base ad un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio per la loro raffinazione nelle regioni europee interessate della Comunità.

3. L'importo complessivo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso a richiesta delle imprese che hanno raffinato lo zucchero in questione ; tale richiesta va presentata alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio ha luogo la raffinazione.

Articolo 4

1. Gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 sono concessi esclusivamente per gli zuccheri di cui all'articolo 1 per i quali la polizza di carico è stata rilasciata a decorrere dal 1° luglio 1986.

2. Per gli zuccheri di cui all'articolo 1 la cui polizza di carico è stata rilasciata anteriormente al 1° luglio 1986 si applica il regolamento (CEE) n. 2067/81. In tal caso, l'impresa interessata deve fornire la polizza di carico di cui sopra o qualsiasi altra prova ritenuta equivalente dallo Stato membro considerato.

Articolo 5

1. Se la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari negli scambi con i paesi terzi è resa applicabile all'importazione di zucchero greggio preferenziale e gli importatori di zucchero beneficiano di tale applicazione, l'aiuto di cui all'articolo 3 è completato con un importo forfettario da determinare, destinato a ristabilire nella misura corrispondente l'equilibrio delle condizioni di prezzo per lo zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

2. La determinazione dell'importo forfettario di cui al paragrafo 1 è effettuata secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1986 ; l'articolo 5 è tuttavia applicabile a decorrere dal 1° aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JOPLING